



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.2./2009/18

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000082 P-2.17.4.2
del 08/01/2009



3642081

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di
Trento
Coordinatore Vicario Commissione
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed
autonomie locali
LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca
-Gabinetto
-Ufficio legislativo
-Dipartimento per l'istruzione

Al Ministero dell'economia e delle finanze
-Gabinetto
-Ufficio legislativo
ROMA

Oggetto: schema di regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Si comunica che il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Unificata, lo schema di regolamento indicato in oggetto, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, il 18 dicembre 2008

Al riguardo, si rende noto che la relativa documentazione sarà resa disponibile sul sito www.unificata.it.

Il Segretario

Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca*

Ufficio Legislativo

Prot/A00/uffleg/ 4041

Roma, 22 dicembre 2008

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- DAGL

e p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo - Economia
- Ragioneria Generale dello Stato

R O M A

Oggetto: Articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133/2008 - Regolamenti attuativi.

Con riferimento alla precorsa corrispondenza riguardante i regolamenti di cui all'oggetto, si trasmettono gli schemi dei provvedimenti riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, nonché la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, che recano le modifiche conseguenti alle intese intervenute con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A corredo dei provvedimenti suddetti si allegano le prescritte relazioni illustrative, tecnico-finanziarie, ATN e AIR, riformulate alla luce delle ultime modifiche apportate ai provvedimenti stessi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, cui la presente è indirizzata per conoscenza, è pregato di voler esprimere direttamente a codesta Presidenza il proprio concerto sugli schemi di regolamento in parola.

Nel restare in attesa di cortese riscontro, si fa presente che, a completamento degli interventi regolamentari attuativi del Piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge in oggetto, sarà presentato in una delle prossime sedute del Consiglio dei Ministri anche lo schema del regolamento relativo al riordino degli istituti professionali.

Si allega, in proposito, uno schema riepilogativo degli effetti finanziari complessivamente derivanti dall'attuazione dei regolamenti attuativi del piano programmatico sopra citato.

Il Capo dell'Ufficio legislativo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio V

Relazioni tecniche agli schemi di regolamento

di cui all'art. 64 della legge 133/2008

SUNTO DELLE RIDUZIONI DEI POSTI E DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Tab. 1 postl	2009	2010	2011	TOTALE
RETE SCOLASTICA				
Dimensione classi	6.866	2.989	2.948	12.803
Riconduzione a 18 ore	5.220			5.220
Eliminazione clausola salvaguardia	1.307			1.307
Educazioni degli adulti	179	171	1.713	2.063
Riduzione autonome scolastiche (dirigenti)	233	233	234	700
PRIMO CICLO				
Riconduzione a 27 ore in media (EE)	2.736	2.808	2.822	8.366
Riduzione compresenze (EE)	7.031	2.107		9.138
Insegnanti inglese specialisti (EE)	2.000	4.500	4.700	11.200
Riconduzione a 30 ore (MM)	6.341	+28	+28	6.285
Sperimentazione seconda lingua (MM)	1.166			1.166
Ore a disposizione italiano (MM)	3.170	+14	+14	3.142
Ordinamento tempo prolungato (MM)	5.851	2.859		8.710
ISTRUZIONE LICEALE				
Ordinamento istruzione liceale		2.187	2.191	4.378
ISTRUZIONE TECNICA				
Ordinamento istruzione tecnica		2.885	2.863	5.748
Compresenze tecnico-pratici		1.131	1.372	2.503
ISTRUZIONE PROFESSIONALE				
Ordinamento istruzione professionale		3.772	899	4.671
TOTALE	42.100	25.600	19.700	87.400

† Le cifre precedute dal segno '+' indicano un incremento nel numero dei posti.

N.B. Il regolamento sulla rete scolastica prevede l'accorpamento di 700 scuole, per un corrispondente numero di dirigenti scolastici e DSGA in meno. I risparmi relativi ai DSGA verranno conteggiati tra quelli necessari a raggiungere gli obiettivi previsti per la riduzione del personale amministrativo.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Schema di regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Il Presidente della Repubblica

- Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni";
- Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e successive modificazioni;
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
- Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
- Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del predetto piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto l'articolo 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

- Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica";
- Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 24 luglio 1998, n. 331, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica e sulla formazione delle classi;
- Vista la sentenza n. 13 del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004 della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^a serie speciale - n. 3, del 21 gennaio 2004;
- Visto il piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 2008.;
- Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del.....;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
- Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

RIORGANIZZAZIONE DELLE RETE SCOLASTICA

Art. 1 - Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, le istituzioni scolastiche, acquisiscono o mantengono l'autonomia, in presenza di un numero di alunni compreso, nell'ultimo quinquennio, tra 500 e 900 unità. Tali parametri sono inderogabili ai fini dell'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali e dell'efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

2. Per le scuole, per gli istituti, per gli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e primo grado e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado comprendenti corsi o sezioni di diverso ordine insistenti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, il numero minimo di alunni previsto dal comma 1 può essere ridotto, di norma, fino a 300 alunni, fatta salva la piena fruizione del diritto allo studio.
3. Nelle località di cui al comma 2 che si trovino in condizioni di particolare isolamento sono costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.
4. Il limite massimo di 900 alunni non si applica agli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica o ad istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico.
5. Nell'ambito dei parametri minimi e massimi stabiliti dai commi 1 e 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita sulla base degli elementi di seguito indicati:
- a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
 - b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza.
6. Nella organizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi di scuole del primo ciclo. Al fine di assicurare la più efficace rispondenza tra le tipologie degli indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado e le caratteristiche e le esigenze dei territori di riferimento, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non rientrano, separatamente, nei parametri di cui ai commi 1 e 2 e insistono sullo stesso bacino d'utenza. Le istituzioni derivanti dall'unificazione assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore". Al fine di preservare l'identità e le peculiarità delle stesse, l'unificazione si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia.
7. Al fine di rendere effettivi il ruolo, la specificità e la funzione degli istituti di istruzione tecnica e degli istituti di istruzione professionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il dimensionamento dei predetti istituti si realizza nell'ambito del medesimo ordine attraverso interventi graduali e programmati.
8. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste, con gli adeguamenti resi necessari dalla consistenza della relativa entità della popolazione scolastica negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge.
9. I parametri previsti dal presente articolo si applicano anche agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, semprechè ne sia assicurato il



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

funzionamento nel rispetto delle specifiche finalità e delle esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette istituzioni.

Art. 2 - Parametri relativi ai punti di erogazione del servizio

1. Ai fini del presente articolo, per "punti di erogazione del servizio" si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore.
2. I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 30 bambini;
 - b) i plessi di scuola primaria sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 50 alunni. Nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di non meno di due corsi completi;
 - c) le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite, di norma, in presenza di almeno 45 alunni;
 - d) negli istituti di istruzione secondaria di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica, sono costituite con non meno di 20 alunni per ogni classe, con la previsione del funzionamento del corso intero;
 - e) per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, i parametri di cui alle lettere da a) a d) sono suscettibili, con adeguate motivazioni, di ulteriori diminuzioni, nell'ambito dell'azione di revisione della rete scolastica. Tali motivazioni sono prioritariamente riferite all'esigenza di assicurare la piena fruizione del diritto allo studio, nel rispetto degli obiettivi di riorganizzazione della rete scolastica.

Art. 3 - Adozione dei piani di dimensionamento della rete scolastica

1. Ai fini del dimensionamento della rete scolastica si applicano i criteri definiti in sede di Conferenza unificata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono responsabili del rispetto dei criteri e parametri stabiliti dal presente regolamento ai fini dell'attribuzione e del mantenimento dell'autonomia e dell'assegnazione alle istituzioni scolastiche dei dirigenti scolastici, nonché del rispetto del limite del numero massimo di punti di erogazione del servizio.

TITOLO II

RAZIONALE ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

Capo I



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI E FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 4 - Definizioni degli organici

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni di ogni ordine e grado, comprese quelle annesse ai convitti nazionali e agli educandati statali.
2. Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:
 - a) alla previsione dell'entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili;
 - b) al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale;
 - c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socio-economiche e di disagio delle diverse realtà;
 - d) all'articolazione dell'offerta formativa;
 - e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011;
 - f) alle caratteristiche dell'edilizia scolastica.
3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresì, con l'osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal presente regolamento. Le dotazioni dell'istruzione secondaria di I e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni.
4. La determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche tra le Regioni tengono conto, sentita la Conferenza Unificata, dei criteri e dei parametri di cui ai commi 2 e 3.
5. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e con gli Enti Locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella determinazione dei contingenti provinciali di organico si tiene conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, nonché alle aree che presentano elevati tassi di dispersione e di abbandono.
6. I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI ISTRUZIONE

Art. 5 - Costituzione delle classi iniziali di ciclo

1. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.
2. Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni e integrazioni per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.

Art. 6 - Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi e costituzione delle classi in organico di fatto

1. Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dai successivi articoli.
2. I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente regolamento.

Art. 7 - Classi con alunni in situazione di disabilità

1. Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell'art. 2, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente la determinazione degli organici del personale docente.
2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.

3. L'istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi 1 e 2 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente. Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite con un numero maggiore di alunni anche in deroga al limite previsto dal comma 2.

4. Si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, emanato in applicazione dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 - Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura

1. In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono autorizzare il funzionamento di classi di lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola primaria e secondaria di I grado per i minori ricoverati presso ospedali e istituti di cura. Alle suddette classi possono essere ammessi anche gli alunni accolti in ricovero giornaliero.

2. Per il funzionamento delle classi di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali individuano le forme organizzative più idonee, ivi compresa l'attivazione delle classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza di cui si prevede il ricovero nel corso dell'anno scolastico.

3. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'articolo 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.

4. Alle classi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti previsti dagli articoli 12, 13 e 18.

Art. 9 - Formazione delle classi e corsi per l'istruzione degli adulti

1. Per la formazione delle classi e dei corsi per l'istruzione degli adulti non si tiene conto degli iscritti ma della serie storica degli studenti scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2007.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Legislativo

Art. 10 - Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate

1. Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 12, 13 e 18.

Capo III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIVERSI GRADI DI SCUOLE

Art. 11 - Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia

1. Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di funzionamento. Al fine della progressiva generalizzazione del servizio le eventuali economie realizzate, rispetto alla consistenza complessiva dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008-2009, sono totalmente utilizzate per ampliare le opportunità educative offerte alle famiglie.

2. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.

3. Ove non sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità. Per l'anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dall'art. 14 del D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 - Disposizioni relative alla scuola primaria

1. Salvo il disposto dell'articolo 7, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'art. 15 del D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni ed integrazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.

2. Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008 - 2009. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del MIUR di concerto con il MEF, anche con le modalità previste dal comma 6, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

primo ciclo dell'istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n.133.

3. Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.
4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.
5. L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.
6. L'istituzione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi da 1 a 5 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all'annuale decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.
7. In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia possibile procedere all'aggregazione delle diverse frazioni di orario tra plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti orario, anche per l'insegnamento del sostegno, di consistenza inferiore all'orario settimanale di insegnamento.

Art. 13 - Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado

1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'art. 16 del D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.
2. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati nel comma 1.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

3. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.

4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere più di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo.

Art. 14 - Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado

1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 2. Possono disporsi eventuali incrementi di posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del MIUR di concerto con il MEF, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell'istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. In mancanza di servizi e strutture idonee che consentono lo svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.

3. Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all'articolo 13. Successivamente si procede alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato ecceda la recettività di posti/alunno delle classi da formare, è rimessa ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione

Art. 15 - Corsi ad indirizzo musicale

1. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono regolati dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.

Art. 16 - Cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di I grado

1. In tutte le classi della scuola secondaria di I grado è impartito l'insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali e l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

dall'anno scolastico 2009-2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento potenziato dell'inglese per 5 ore settimanali complessive utilizzando anche le ore d'insegnamento della seconda lingua comunitaria. Per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, è rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla seconda lingua comunitaria.

2. L'offerta dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Art. 17 - Dotazioni organiche relative a sezioni di scuola media funzionanti in situazioni di particolare isolamento

1. Nelle situazioni di particolare isolamento, ove sono funzionanti corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media con un esiguo numero complessivo di alunni, l'attività didattica è organizzata per moduli flessibili, che possono prevedere raggruppamenti anche variabili di alunni. La relativa dotazione organica è costituita da 3 cattedre, di cui una dell'area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una dell'area artistico-espressiva o motoria; quest'ultima viene assegnata solo in base a specifico progetto della scuola.

Art. 18 - Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado

1. Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi del primo anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti nell'istituto o scuola e tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) domande di iscrizione presentate;
- b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
- c) serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva;
- d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione.

2. Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti vicini dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

30 unità. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'art. 15 del D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive variazioni ed integrazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.

3. Negli istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo, le classi del primo anno di corso si formano separatamente per ogni ordine o sezione di diverso tipo, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

4. Il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

5. Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità.

Art. 19 - Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado

1. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 18.

2. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.

Art. 20 - Educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado

1. Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, su deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.

Art. 21 - Determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado

1. Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. La



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal D.M. n. 41 del 25 maggio 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

2. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi, della stessa istituzione scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilità.

3. Nei corsi serali eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

4. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Capo IV

Art. 22 - Personale educativo

1. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.

2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.

3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai seguenti parametri:

a) in presenza di convittori e/o convittrici:

- 1) con almeno quaranta convittori : cinque posti
- 2) con almeno quaranta convittrici : cinque posti;
- 3) per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici : un posto;
- 4) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto;
- 5) con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta semiconvittori e/o semiconvittrici : sei posti;
- 6) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c);

b) in assenza di convittori e/o convittrici:

- 1) con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici : quattro posti;
- 2) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

4. Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito al comma 3, lettere a), nn. 1 e 2 e lettera b), n. 1. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), n. 1 la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali possono apportare limitate deroghe ai parametri previsti in relazione al numero di convittori nei soli casi in cui i convitti assicurino il funzionamento nell'arco dell'intera settimana (sette giorni) e nei periodi delle festività scolastiche.

Capo V

Art. 23 - Scuole in lingua slovena

1. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia definisce con proprio decreto le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Monitoraggio sulle dimensioni delle classi

1. L'osservanza dei contingenti di organico costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli Uffici scolastici regionali provvedono alla piena utilizzazione del sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto. Provvedono, altresì, all'attivazione dei formali controlli per la verifica dell'esatta osservanza di tutte le norme primarie e regolamentari.

Art. 25 - Utilizzo del personale

1. Qualora dall'attuazione del piano programmatico predisposto per realizzare le previsioni di riduzioni stabilite dall'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, si determinino situazioni di esubero di personale docente con contratto a tempo indeterminato, lo stesso è utilizzato prioritariamente nell'ambito della scuola di titolarità e, in subordine, in ambito provinciale, su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o classe di concorso affine.

2. Il medesimo personale, in via subordinata, è utilizzato su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in diverso grado di istruzione e nella scuola dell'infanzia, o su posto di sostegno, per il quale è in possesso di abilitazione o di titolo di studio coerente. Lo stesso personale viene posto in mobilità professionale qualora sia in possesso di abilitazione o di idoneità per altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresì, al trasferimento su posto di sostegno qualora in possesso del previsto titolo di specializzazione. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma sono definite in sede negoziale.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

3. Ai fini di cui al comma 1 viene effettuata, con apposita modifica al CCNI sulla mobilità, una riduzione dell'aliquota, che non deve superare il 20 per cento dei posti disponibili, riservata ai trasferimenti interprovinciali; per le medesime finalità, si tiene conto di quanto previsto, rispettivamente, dai commi 7 e 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, in materia di trattenimento in servizio oltre il limite di età e di compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Art. 26 - Abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le norme vigenti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 - a) l'articolo 446, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - b) l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - c) il decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176;
 - d) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
 - e) i Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;
 - f) il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141;
 - g) l'articolo 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2001, n. 131;
 - h) l'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

A decorrere dalla medesima data sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con il presente decreto.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

Schema di regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto, al comma 3, l'adozione di un piano programmatico di interventi, finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico. Per l'attuazione del piano programmatico il comma 4 del medesimo articolo ha previsto l'adozione di uno o più regolamenti ed ha definito i criteri ai quali i regolamenti stessi si devono adeguare.

Lo schema di regolamento in esame, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, previo concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Unificata, disciplina, in particolare, gli interventi relativi a due ambiti generali: la riorganizzazione delle reti scolastiche ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola.

La riorganizzazione della rete scolastica è disciplinata nel Titolo I che si sviluppa in 3 articoli.

L'art. 1 definisce i principi ed i criteri generali che stanno alla base del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, ritenuto essenziale per garantire l'efficace esercizio dell'autonomia, dare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche, consentire una pluralità di scelte educative e formative in grado di rendere fruibile l'esercizio del diritto all'istruzione, concorrere alla formazione dei giovani mediante l'inserimento in comunità educative idonee ad orientare e stimolarne le capacità apprendimento e di socializzazione, promuovere ed incentivare le opportunità di confronto, interazione e negoziazione delle istituzioni scolastiche con i livelli istituzionali e le realtà sociali del territorio.

In particolare si prevede:

- ✓ la necessità, per l'autonomia delle istituzioni scolastiche, della presenza di una popolazione scolastica, stabile nell'ultimo quinquennio, compresa fra 500 e 900 unità;
- ✓ la deroga dei parametri numerici, che sono ridotti fino a 300 unità, per le piccole isole, i comuni montani, le aree geografiche contraddistinte da specificità etniche e linguistiche, al fine di non limitare la fruizione del diritto allo studio o provocare disagi e penalizzazioni all'utenza;
- ✓ la possibilità di costituire nelle località di cui al precedente punto, qualora in condizioni di particolare isolamento, istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado;
- ✓ la possibilità di superare le 900 unità nelle aree ad alta densità demografica ovvero per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che necessitano di particolari strutture caratterizzate sotto il profilo artistico e/o tecnologico;
- ✓ la necessità che, nell'ambito dei parametri minimi e massimi sopra indicati, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione venga determinata tenendo conto della consistenza della



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

popolazione scolastica residente e delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza.

- ✓ la necessità di incentivare, nell'azione di razionalizzazione, la costituzione di "istituti comprensivi" di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, nonché di "istituti di istruzione secondaria superiore", unificando istituti di diverso ordine e tipo, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti. Tali operazioni, infatti:
 - a. consentono una migliore organizzazione delle risorse umane;
 - b. garantiscono una maggiore continuità educativa e formativa ed offrono migliori opportunità di orientamento scolastico e professionale;
 - c. assicurano l'efficace rispondenza delle tipologie degli indirizzi di studio alle caratteristiche ed alle esigenze del territorio di riferimento.
- ✓ con particolare riguardo agli istituti tecnici, interventi gradualmente e programmati per consentirne il dimensionamento, attraverso la promozione di iniziative volte a preservarne e potenziarne l'identità;
- ✓ l'applicazione delle medesime disposizioni alle scuole ed istituti in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste, con i necessari adeguamenti conseguenti alla consistenza della popolazione interessata, nonché agli istituti di istruzione comprendenti le scuole con particolari finalità di cui all'articolo 324 del D.Lgs 297/94.

L'articolo 2 conferma i criteri e i parametri indicati nel D.M. n. 331 del 1998, in base ai quali sono stabiliti i punti di erogazione del servizio nell'ambito del processo di dimensionamento, che sono dati:

- ✓ dalla consistenza minima dei plessi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria individuata in:
 - a. almeno 30 bambini per la scuola dell'infanzia;
 - b. almeno 50 alunni per la scuola primaria e con la presenza di almeno due corsi completi nei centri urbani a più alta densità demografica;
- ✓ dalla consistenza minima delle scuole coordinate, sezioni aggregate e sezioni staccate di scuole e istituti di istruzione secondaria individuata in:
 - a. almeno 45 alunni per la scuola secondaria di primo grado;
 - b. almeno 20 alunni per classe per le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, per le specializzazioni o indirizzi di studio di istituti di istruzione secondaria superiore, e con la previsione di funzionamento di un corso intero.
- ✓ Per le scuole situate in piccole isole, nei comuni montani, e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche, i parametri sopra descritti sono suscettibili di ulteriori motivate diminuzioni, in relazione all'esigenza di assicurare il diritto allo studio.

L'articolo 3, per l'adozione di piani di dimensionamento rinvia a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge n. 154 del 2008, ed affida alla responsabilità dei dirigenti degli Uffici scolastici regionali il rispetto dei parametri e criteri previsti per il dimensionamento per l'attribuzione e per il mantenimento dell'autonomia.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

Il Titolo II si occupa invece del razionale utilizzo delle risorse umane e si articola in sei Capi.

Il Capo I, che si compone di un unico articolo (art. 4), detta le disposizioni generali per la definizione degli organici del personale docente e la formazione nelle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, comprese quelle annesse ai Convitti nazionali ed agli Educandati statali.

Le dotazioni organiche del personale docente sono definite a livello nazionale e regionale, sulla base:

- ✓ alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e delle esigenze degli alunni disabili;
- ✓ del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ciascuna circoscrizione provinciale;
- ✓ delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà;

ed in relazione altresì:

- ✓ alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi;
- ✓ alle situazioni edilizie;
- ✓ all'articolazione dell'offerta formativa.

La determinazione e distribuzione delle dotazioni organiche a livello regionale è effettuata, sentita la Conferenza unificata, sulla base degli elementi di valutazione di cui ai precedenti punti.

I dirigenti degli Uffici scolastici regionali provvedono infine alla ripartizione delle dotazioni organiche assegnate per ciascuna regione tra le circoscrizioni provinciali di competenza. In tale fase assume funzione strategica la promozione di interlocuzioni e confronti con le Regioni al fine di assicurare la piena rispondenza tra l'attribuzione delle risorse e la programmazione dell'offerta formativa contenuta nel piano regionale. Nella determinazione dei contingenti provinciali si deve tener conto in particolare delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, quali la presenza di comuni montani, di piccole isole ovvero di aree che presentano tassi di dispersione e di abbandono particolarmente elevati.

I dirigenti scolastici rispondono dell'effettivo rispetto dei criteri e parametri relativi alla formazione delle classi.

Il Capo II detta disposizioni, comuni per tutti gli ordini e gradi di istruzione, sulla formazione delle classi.

In particolare l'articolo 5 disciplina la costituzione delle classi iniziali del ciclo, che avviene con riferimento alla totalità degli alunni iscritti ed indipendentemente dalle scelte effettuate dagli alunni in relazione alle diverse opzioni educative offerte dalle scuole. Tali scelte e la successiva assegnazione alle classi avviene, sulla base dell'offerta formativa delle singole istituzioni, nel limite delle risorse assegnate. Per l'anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe fissati dal decreto ministeriale 25 luglio 1998 n.331 e successive modificazioni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

All'articolo 6 viene inoltre sancito il principio della corrispondenza tra le classi previste in organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, prevedendosi a tal fine la possibilità di scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai limiti minimo e massimo di alunni per classe. Eventuali incrementi sul numero di classi previste, reso necessario da effettivi aumenti del numero degli alunni, devono esser autorizzati dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.

L'articolo 7 disciplina le dotazioni organiche di sostegno e la formazione delle classi in cui siano presenti alunni disabili. In particolare si richiama l'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 244/07 per la determinazione della consistenza dell'organico di sostegno, che viene distribuito per ciascun grado d'istruzione, previo raccordo fra i dirigenti degli Uffici scolastici regionale, la Regione e gli Enti locali, per individuare criteri per la ripartizione delle risorse di personale o di materiali funzionali all'integrazione dell'alunno disabile, anche mediante il ricorso a modelli organizzativi quali le reti di scuole. Le classi in cui sono presenti alunni disabili sono costituite di norma con un numero di alunni non superiore a 20 e la riduzione degli alunni deve essere motivata in relazione alle particolari esigenze formative ed al progetto educativo d'integrazione dei suddetti alunni disabili. Deve in ogni caso essere rispettato il limite delle dotazioni organiche complessive del personale docente.

L'articolo 8 disciplina le classi funzionanti presso ospedali ed istituti di cura, per i quali non si applicano i limiti numerici richiesti in generale per la formazione delle classi. Per il funzionamento di tali classi, con riguardo alla scuola primaria e secondaria di I grado, si prevede inoltre l'individuazione delle forme organizzative più idonee in relazione al numero dei fruitori, ivi compresa l'attivazione di classi con alunni appartenenti ad anni di corso diversi. Per quanto riguarda le sezioni di scuola secondaria di secondo grado funzionanti presso gli istituti di cura la dotazione organica del personale docente, riferita sia all'area degli insegnamenti comuni che a quella di indirizzo, viene prevista in organico di diritto e riguarda esclusivamente professionalità ritenute indispensabili per una proficua azione didattica.

L'articolo 9 disciplina la formazione delle classi e dei corsi per l'istruzione degli adulti con esclusivo riferimento alla serie storica degli studenti scrutinati e ammessi all'esame finale.

L'articolo 10 disciplina la formazione di classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi nelle istituzioni scolastiche funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree con popolazione di minoranza linguistica, o in presenza di situazioni di particolare disagio.

Il Capo III detta disposizioni particolari per la formazione delle sezioni e classi per i diversi gradi di scuole.

In particolare l'articolo 11 disciplina la formazione delle sezioni di scuola d'infanzia, fissando il numero minimo e massimo di ciascuna sezione e confermando l'attuale assetto organizzativo didattico, basato su due modelli di funzionamento orario settimanale, articolati su quaranta e venticinque ore.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

- ✓ serie storica dei tassi di ripetenza;
 - ✓ altri elementi obiettivamente rilevabili che incidano sulla previsione dell'utenza.
- Nel caso di sussistenza nell'ambito dell'istituzione scolastica di corsi riferiti ad ordine di studio o sezioni di tipologie diversi le prime classi vengono determinate distintamente per ciascun ordine o tipologia. Il numero delle classi prime o iniziali del ciclo successivo al primo biennio è determinato sulla base del numero complessivo degli alunni iscritti.
- E' prevista l'articolazione di classi iniziali in gruppi di diversi indirizzi di studio.

L'articolo 19 disciplina la formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti d'istruzione secondaria di II grado.

L'articolo 20 disciplina la formazione delle cattedre di educazione fisica negli istituti d'istruzione secondaria di II grado, che vengono determinate in relazione al numero delle classi. Resta ferma per la singola scuola la possibilità di costituire distinte squadre maschili e femminili solo se le dotazioni organiche lo consentono.

L'articolo 21 detta disposizioni sulla costituzione delle cattedre e dei posti d'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado.

Il Capo IV, che si compone di un unico articolo (art. 22), disciplina le dotazioni organiche del personale educativo, che vengono determinate sulla base del numero complessivo dei convittori e convittrici e dei semiconvittori e semiconvittrici. E' prevista la deroga ai parametri indicati solo in caso di istituzione educativa unica in ambito regionale, mentre i direttori generali degli uffici scolastici regionali possono operare limitate deroghe ai parametri numerici per la formazione degli organici solo nel caso in cui i convitti assicurino il funzionamento dell'istituzione nell'arco dell'intera settimana (sette giorni su sette) e anche nei periodi di festività scolastiche.

Il Capo V, anch'esso composto da un unico articolo (art. 23), disciplina la definizione dell'organico delle scuole in lingua slovena nell'ambito delle dotazioni organiche della regione Friuli Venezia Giulia, che tengono conto delle particolari norme che tutelano la minoranza linguistica residente negli specifici ambiti territoriali.

Il Capo VI, composto di tre articoli, detta le disposizioni finali.

L'articolo 24 prevede il monitoraggio sul dimensionamento delle classi.

L'articolo 25, detta le regole per l'utilizzazione del personale docente a tempo indeterminato, che risulti eventualmente in situazione di esubero a seguito dell'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi dell'art. 64 del decreto legge 112/08 convertito con modificazioni dalla legge 133/08.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

L'articolo 26 individua le norme di legge e di regolamento che sono abrogate per effetto dell'entrata in vigore del regolamento e dichiara altresì che le norme del regolamento non possono essere disapplicate o derogate dalle norme contrattuali.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio 9

Schema di regolamento recante

“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”.

RELAZIONE TECNICA

Il Titolo I dello schema di regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola” dispone nuovi criteri e parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali autonome e per la costituzione dei punti d'erogazione del servizio (*c.d. plessi*) all'interno della singola unità amministrativa.

Nel Titolo II si tratta, invece, della definizione degli organici e della formazione delle classi in tutti gli ordini e gradi di scuola.

TITOLO I — DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Lo schema di regolamento, con riguardo ai criteri per il mantenimento dell'autonomia delle scuole, stabilisce, in generale, la necessità d'una popolazione scolastica compresa, nell'ultimo quinquennio, tra i 500 e i 900 alunni, ovvero almeno 300 alunni nelle scuole situate nelle piccole isole, nelle zone montane, ecc... È fatta salva la possibilità di continuare a costituire scuole con oltre 900 alunni nelle grandi aree urbane.

Le scuole che hanno meno di 300 alunni saranno interessate dalla perdita dell'autonomia nel corso del triennio costituito dagli anni scolastici dal 2009/2010 al 2011/2012. In totale, dette scuole sono 700, distribuite tra le Regioni come segue:

Tab. 1 Istituzioni scolastiche	Scuole che perdono l'autonomia		Scuole che perdono l'autonomia
ABRUZZO	45	MARCHE	4
BASILICATA	31	MOLISE	23
CALABRIA	123	PIEMONTE	19
CAMPANIA	97	PUGLIA	45
E. ROMAGNA	13	SARDEGNA	80
FRIULI V.G.	28	SICILIA	59
LAZIO	44	TOSCANA	22
LIGURIA	7	UMBRIA	17
LOMBARDIA	19	VENETO	24



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio V

La perdita di autonomia comporta una riduzione delle spese fisse di personale. Infatti, poiché dette scuole saranno "accorpate" ad altre non comprese nelle suddette 700, verrà meno un numero corrispondente di posti di dirigente e di direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA).

Per la stima degli effetti economici di tale riduzione, si è utilizzato lo stipendio annuo dei dirigenti scolastici neo nominati — euro 56.138 — e lo stipendio iniziale dei DSGA — euro 34.302. In entrambi i casi si è considerato l'importo al lordo degli oneri riflessi. A regime, si avrà una minore spesa in ragione d'anno pari ad euro $700 \times (56.138 + 34.302) = 63.308.000$. A tali risparmi si giungerà nel corso del triennio composto dagli anni scolastici dal 2009/2010 al 2011/2012. Con riferimento ai singoli anni scolastici, la riduzione di spesa sarà la seguente:

Tab. 2 unità di personale	2009/2010	2010/2011	2011/2012 e seguenti
Dirigenti scolastici	13.098.866	26.197.732	39.296.600
DSGA	8.003.800	16.007.600	24.011.400
TOTALE	21.102.666	42.205.332	63.308.000

Considerata per anno finanziario, la riduzione di spesa è pari a quanto segue:

Tab. 3 euro	2009	2010	2011	2012 E seguenti
Minore spesa	7.034.222	35.171.110	56.273.777	63.308.000

TITOLO I — COSTITUZIONE DEI PUNTI D'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Lo schema di regolamento ribadisce che i plessi delle scuole debbono essere costituiti osservando i limiti già a suo tempo posti con il decreto ministeriale n. 331/1998, pertanto non si computano riduzioni di spesa con riferimento alla numerosità dei plessi.

TITOLO II — FORMAZIONE DELLE CLASSI DELL'ISTRUZIONE PER ADULTI

Con riguardo all'introduzione di un diverso criterio per la determinazione del numero di classi dell'istruzione per adulti da attivare presso le scuole d'istruzione secondaria di ogni ordine e grado, ossia l'utilizzo del criterio basato sull'andamento storico del numero di studenti che terminano il corso anziché sulla base del numero di iscritti, si osserva che la percentuale degli alunni che terminano il corso rispetto a quanti s'iscrivono è pari al 83 % in media nelle scuole primarie, all'80 % nelle scuole secondarie di primo grado e al 65 % nelle scuole secondarie di secondo grado.

Poiché il numero di posti d'insegnamento per l'istruzione per gli adulti attivati nel corrente anno scolastico 2008/2009 è pari a 1.080 nelle scuole primarie, 2.751 nelle scuole secondarie di primo grado e 3.800 nelle scuole secondarie di secondo grado, si potrà



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio V

realizzare una diminuzione nel numero dei posti attivati pari a $1.080 \text{ posti} \times (1 - 0.83) + 2.751 \times (1 - 0.80) + 3.800 \times (1 - 0.65) = 2.063$.

Detta riduzione nel numero dei posti d'insegnamento potrà essere realizzata con la tempistica sotto riportata:

Tab. 4 posti	Anno scolastico 2009/2010	Anno scolastico 2010/2011	Anno scolastico 2011/2012
primaria	16	32	183
secondaria I°	48	93	550
secondaria II°	115	225	1.330
Totale	179	350	2.063

Considerato che lo stipendio iniziale lordo Stato d'un docente della scuola primaria è pari ad euro 30.620,92, mentre quello d'un docente laureato della scuola secondaria di primo e secondo grado è pari a euro 33.001,28 annui, si trova che le spese di personale si ridurranno degli importi sotto elencati:

Tab. 5 euro	Anno scolastico 2009/2010	Anno scolastico 2010/2011	Anno scolastico 2011/2012 e ss.
Primaria	489.934	979.869	5.603.628
Sec. I grado	1.584.061	3.069.119	18.150.704
Sec. II grado	3.795.147	7.425.288	43.891.702
TOTALE	5.869.142	11.474.276	67.646.034

Dette riduzioni, riportate ad anno finanziario, corrispondono a quanto segue:

Tab. 6 euro	2009	2010	2011	2012 e seguenti
Primaria	1.956.380	7.737.520	30.198.195	67.646.034

TITOLO II — RAZIONALE ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

Lo schema di regolamento pone nuovi limiti per la costituzione delle singole sezioni e classi. In particolare è stabilito, per la formazione delle stesse, che il "divisore" venga incrementato rispetto al valore attuale; è altresì elevato il numero minimo d'alunni già previsto per la costituzione della singola classe, ferme restando le deroghe per le particolari situazioni (zone di montagna, piccole isole, ecc...). Il numero massimo d'alunni in una singola classe, per il solo anno scolastico 2009/2010, rimane viceversa fissato al valore già attualmente previsto dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 verrà innalzato anche il numero massimo d'alunni per classe.

Osservare detti limiti porterà alla formazione di un numero minore di classi a parità di alunni e conseguentemente ad una minore necessità di posti di insegnamento.

Alla riduzione dei posti nella scuola dell'infanzia corrisponderà un pari incremento dell'offerta didattica sul territorio, perciò non si procede ad alcuna stima di riduzione della spesa.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio V

Si provvede qui di seguito ad esaminare il decremento delle classi e per conseguenza dei posti, nei soli gradi di scuola dalla primaria alla secondaria di secondo grado.

Tra le classi che funzionano con un numero d'alunni inferiore ai limiti che saranno in vigore nell'anno scolastico 2009/2010, se ne contano complessivamente 5.764 che si potranno effettivamente accorpate ad altre classi, funzionando in plessi con almeno tre classi dello stesso anno di corso e del medesimo grado, tali da non far salire le due classi superstiti sopra ai limiti massimi previsti.

Le 5.764 classi sopra individuate si suddividono tra 2.476 classi della scuola primaria, 1.244 della scuola secondaria di primo grado e 2.044 della scuola secondaria di secondo grado.

Tenendo conto che a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 verrà innalzato anche il limite per il numero massimo d'alunni per classe, con la medesima decorrenza aumenteranno anche le classi che si potranno accorpate. Tali classi saranno pari complessivamente a 6.745, delle quali 2.897 nella scuola primaria, 1.456 nella scuola secondaria di primo grado e 2.392 nella scuola secondaria di secondo grado.

Gli alunni di tali classi saranno assorbiti nelle classi rimanenti dei rispettivi plessi.

Poiché i nuovi limiti per la costituzione delle classi troveranno attuazione con una gradualità triennale, necessaria a salvaguardare per quanto possibile la continuità didattica, l'intervento sarà attuato in 3.618 classi nell'anno scolastico 2009/2010, in 1.575 nell'anno scolastico 2010/2011 e in 1.552 classi nell'anno scolastico 2011/2012.

Tab. 7 classi	Anno scolastico 2009/2010	Anno scolastico 2010/2011	Anno scolastico 2011/2012
Primaria	1.554	675	668
Sec. I grado	781	342	333
Sec. II grado	1.283	558	551
TOTALE	3.618	1.575	1.552

Per il computo del numero di posti d'insegnamento che verranno meno in ciascun grado, si deve tener conto del numero medio di docenti per classe, che presenta i seguenti valori:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio V

Tab. 8
rapporto doc/classe

	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	MEDIA
ABRUZZO	1,57	1,85	2,06	1,80
BASILICATA	1,71	2,20	2,10	1,96
CALABRIA	1,60	2,21	2,15	1,93
CAMPANIA	1,58	1,92	2,04	1,82
E. ROMAGNA	1,74	1,81	2,19	1,90
FRIULI V.G.	1,73	1,89	2,20	1,92
LAZIO	1,76	1,88	2,07	1,89
LIGURIA	1,73	1,90	2,12	1,90
LOMBARDIA	1,78	1,97	2,19	1,95
MARCHE	1,63	1,83	2,20	1,88
MOLISE	1,55	2,00	2,12	1,86
PIEMONTE	1,78	1,99	2,14	1,94
PUGLIA	1,61	1,96	2,08	1,86
SARDEGNA	1,65	2,12	2,13	1,93
SICILIA	1,60	2,04	2,10	1,87
TOSCANA	1,75	1,86	2,12	1,90
UMBRIA	1,58	1,91	2,20	1,87
VENETO	1,62	1,89	2,18	1,85
MEDIA	1,68	1,95	2,13	1,89

Di conseguenza, moltiplicando le classi in meno per tale rapporto, si ricava che alla riduzione del numero complessivo delle classi corrisponde la seguente riduzione nel numero dei posti d'insegnamento:

Tab. 9
posti

	Anno scolastico 2009/2010	Anno scolastico 2010/2011	Anno scolastico 2011/2012
Primaria	2.610	3.745	4.867
Sec. I grado	1.522	2.189	2.840
Sec. II grado	2.733	3.921	5.096
TOTALE	6.866	9.855	12.803

L'intervento sopra descritto consentirà di innalzare, a regime, di 0.4 il valore del rapporto alunni/classe rispetto a quanto riscontrato nell'anno scolastico 2008/2009.

Infine, per determinare la corrispondente riduzione nella spesa per il trattamento economico del personale, si moltiplicano i posti di cui alla tabella 9 per lo stipendio iniziale spettante ai docenti dei vari gradi di scuola.

Tab. 10
euro

	Primaria stipendio iniziale	Sec. I grado stipendio iniziale	Sec. II grado stipendio iniziale
Stipendio lordo Stato	30.620,92	33.001,28	33.001,28

Si trova, pertanto, che le spese di personale si ridurranno degli importi sotto elencati:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio V

Tab. 11 euro	Anno scolastico 2009/2010	Anno scolastico 2010/2011	Anno scolastico 2011/2012 e ss.
Primaria	79.920.601	114.675.345	149.032.017
Sec. I grado	50.227.948	72.239.801	93.723.635
Sec. II grado	90.192.498	129.398.018	168.174.522
TOTALE	220.341.047	316.313.164	410.930.174

Dette riduzioni, riportate ad anno finanziario, corrispondono a quanto segue:

Tab. 12 euro	2009	2010	2011	2012 e seguenti
Primaria	73.447.015	252.331.752	347.852.167	410.930.174

□

Lo schema di regolamento in esame prevede, all'articolo 22, che le cattedre costituite con orario inferiore a quello d'obbligo nel secondo ciclo d'istruzione siano ricondotte alle 18 ore settimanali d'insegnamento.

Nel corrente anno scolastico 2008/2009, le cattedre costituite con orario inferiore a quello d'obbligo sono distribuite tra più classi di concorso: A050, A051, A052, A037, A049, A061, A020, A013, A018, A021, A022, A246, A346 ed alcune altre di minore entità. Dette classi di concorso corrispondono a circa 50.000 posti funzionanti presso più ordini di scuola.

Ricondurre a 18 ore dette cattedre consentirà di ridurre complessivamente di 5.220 unità i posti dei docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado. Detta riduzione si attuerà a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010:

Tab. 13 posti	Anno scolastico 2009/2010
Sec. II grado	5.220

Considerato che lo stipendio iniziale lordo Stato d'un docente laureato di scuola secondaria di secondo grado è pari a euro 33.001.28 annui, si trova che le spese di personale si ridurranno degli importi sotto elencati:

Tab. 14 euro	Anno scolastico 2009/2010
Sec. II grado	172.266.681

Dette riduzioni, riportate ad anno finanziario, corrispondono a quanto segue:

Tab. 15 euro	2009	2010 e seguenti
Sec. II grado	57.422.227	172.266.681



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio V

□

Lo schema di regolamento, all'articolo 22, prevede l'eliminazione della clausola di salvaguardia della titolarità del posto prevista dall'art. 35 della legge 289/2002, consentendo di trasferire d'ufficio quei docenti che sono in sovrannumero su di una sede in quanto titolari di posti in esubero rispetto a quelli necessari in funzione delle classi.

Nel corrente anno scolastico 2008/2009 tali posti corrispondono a 1.307 cattedre intere, relative a classi di concorso di docenti laureati del secondo grado.

Poiché il trasferimento d'ufficio avverrebbe in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2009/2010, si osserveranno i seguenti effetti sui posti e sulla spesa:

Tab. 16 posti	Anno scolastico 2009/2010
Sec. II grado	1.307

Tab. 17 euro	Anno scolastico 2009/2010
Sec. II grado	43.132.672

Tab. 18 euro	2009	2010 e seguenti
Sec. II grado	14.377.557	43.132.672



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

Amministrazione : Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Titolo : Regolamento recante: "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Referente : dr. Massimo Tocci - Dirigente MIUR - massimo.tocci@istruzione.it

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento disciplina la riorganizzazione della rete scolastica nazionale per gli anni scolastici 2009/2010 e seguenti e detta norme per il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola. L'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche garantisce l'efficace esercizio dell'autonomia, dà stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e consente alle comunità locali una pluralità di scelte educative e formative in grado di rendere fruibile l'esercizio del diritto all'istruzione. L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema scuola e università, attraverso miglioramenti e semplificazione delle norme e procedure vigenti in alcuni specifici settori.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento è finalizzato al conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In particolare il comma 3 del suddetto articolo 64 prevede la predisposizione di un Piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad una riorganizzazione della rete scolastica e ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, mentre il successivo comma 4 prevede l'adozione di uno o più regolamenti di attuazione del suddetto Piano programmatico. Con il provvedimento in epigrafe si dà attuazione ai principi stabiliti nel Piano programmatico, mediante il regolamento che disciplina sia la riorganizzazione delle rete scolastica, sia il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento vigente, in quanto si dettano norme generali e si definiscono livelli essenziali delle prestazioni in materia di organizzazione scolastica e di utilizzazione del personale dirigente, docente della scuola.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si dettano norme generali e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, che sono oggetto di competenza statale



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

esclusiva. Il provvedimento prevede inoltre che il piano di dimensionamento della rete scolastica, di competenza regionale, è effettuato evitando interventi che possano limitare la fruizione del diritto allo studio, provocare disagi e penalizzazioni all'utenza nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il provvedimento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali, in quanto, come già ribadito, disciplina esclusivamente materie di competenza statale, senza pregiudizio o sovrapposizione rispetto alle funzioni attribuite nelle stesse materie alla competenza concorrente e esclusiva delle regioni ed enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione e le finalità perseguite non possono essere ottenute mediante provvedimenti di delegificazione, in quanto, per il raggiungimento degli obiettivi previsti, si rende necessario intervenire con norme che modificano ed integrano la disciplina legislativa vigente in materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che vi siano giacenti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel regolamento intervengono in materia di norme generali sull'istruzione scolastica e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere n) e m), della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.

La normativa recata dal regolamento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel regolamento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del decreto-legge.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

La varietà e specificità degli interventi normativi previsti dal regolamento, non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono introdotte nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Il provvedimento prevede l'abrogazione espressa di norme di rango regolamentare, nonché l'abrogazione implicita delle disposizioni di legge e di regolamento e degli accordi contrattuali eventualmente in contrasto con le norme recate dal provvedimento stesso.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme del regolamento non prevedono effetti retroattivi.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe aperte.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme del regolamento comportano atti attuativi di decreti ministeriali (di natura non regolamentare), i cui termini di adozione si ritengono congrui.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altri basi informative.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione : Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Titolo : Regolamento recante: "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Referente : dr. Massimo Tocci - Dirigente MIUR - massimo.tocci@istruzione.it

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo vigente in materia di organizzazione della rete scolastica è il seguente: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; legge 28 marzo 2003, n. 53; decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; decreto legge 7 settembre 2007, n. 147; legge 25 ottobre 2007, n. 176; legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

L'attuale dimensionamento delle istituzioni scolastiche non garantisce l'efficace esercizio dell'autonomia e non consente alle comunità locali una pluralità di scelte educative e formative in grado di rendere ottimale la fruibilità dell'esercizio del diritto all'istruzione. Risulta inoltre necessaria una riorganizzazione della rete scolastica finalizzata al miglioramento dei processi di inserimento degli stessi in comunità educative atte ad orientarne e stimolarne le capacità di apprendimento, di socializzazione e di acquisizione delle regole di convivenza civile. Appare inoltre insufficiente l'interazione e la negoziazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i livelli istituzionali, le organizzazioni rappresentative delle realtà territoriali e delle forze sociali.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'azione di razionalizzazione della rete scolastica incentiva la costituzione di istituti di istruzione comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, per una migliore organizzazione delle risorse e garantisce una più incisiva continuità educativa e formativa, offrendo migliori opportunità di orientamento scolastico e professionale ed assicurando risultati di più elevato livello. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace rispondenza tra le tipologie degli indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado e le caratteristiche e le esigenze dei territori di riferimento, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che insistono sullo stesso bacino d'utenza. Tale criterio trova attuazione anche per le sezioni staccate e le scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento. Le istituzioni derivanti dall'unificazione assumono la denominazione di "istituti di



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

istruzione secondaria superiore". Al fine di preservare l'identità e le peculiarità delle stesse, l'unificazione si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

La riorganizzazione della rete scolastica per gli anni scolastici 2009/2010 e seguenti è finalizzata al conseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e alla puntuale attuazione degli interventi e delle misure previsti dal piano programmatico di cui al comma 3 del suddetto articolo 64. L'intervento disciplina la riorganizzazione della rete scolastica nazionale per gli anni scolastici 2009/2010 e seguenti e detta norme per il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola. L'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche garantisce l'efficace esercizio dell'autonomia, dà stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e consente alle comunità locali una pluralità di scelte educative e formative in grado di rendere fruibile l'esercizio del diritto all'istruzione.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti del provvedimento sono il personale dirigente e docente della scuola di ogni ordine e grado ed il personale educativo in servizio presso i convitti nazionali e gli educandati femminili e delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali, nonché gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Destinatari del provvedimento sono inoltre i dirigenti degli uffici scolastici regionali, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

Sui contenuti del provvedimento viene acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed il parere del Consiglio di Stato. Non viene svolta, in quanto non richiesta, una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

La scelta dell'Opzione Zero comporterebbe il permanere delle criticità sopraevidenziate, ed in particolare l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi complessivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, con particolare riferimento alla necessità di ridimensionamento della rete scolastica mirata a garantire l'efficace esercizio dell'autonomia, dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e consentire alle comunità locali una pluralità di scelte educative e formative in grado di rendere fruibile l'esercizio del diritto all'istruzione. Inoltre, la riorganizzazione delle rete scolastica, attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica favorisce il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola potenziando l'efficacia e l'efficienza del "Sistema Scuola".



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non si ravvisano opzioni alternative, considerato che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di alcune delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'osservanza dei parametri per la definizione dei contingenti di organico costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli uffici scolastici regionali e provinciali provvedono alla piena utilizzazione del sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto. Provvedono, altresì, all'attivazione dei formali controlli per la verifica dell'esatta osservanza di tutte le norme primarie e regolamentari.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni, atteso che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di alcune delle finalità generali perseguite dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

All'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo riguarda aspetti organizzativi dell'amministrazione scolastica e non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, i dirigenti scolastici ed il personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il nuovo dimensionamento della rete scolastica, come sopra evidenziato, è oggetto di costante monitoraggio da parte di questa Amministrazione. In particolare, gli uffici scolastici regionali e provinciali provvedono alla piena utilizzazione del sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto. Provvedono, altresì, all'attivazione dei formali controlli per la verifica dell'esatta osservanza di tutte le norme primarie e regolamentari.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

E' previsto un meccanismo di adeguamento periodico degli organici di diritto alle situazioni di fatto del personale della scuola da parte degli uffici periferici di questa Amministrazione.